

(N. 791-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA



## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SELVAGGI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Interno

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1954

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il nubifragio di proporzione davvero eccezionale se non unica (500 e più mm. d'acqua rovesciatasi nello spazio di poche ore), abbattutosi nella notte tra il 25 ed il 26 ottobre sulla città di Salerno e sugli abitati e campagne di altri Comuni limitrofi, ha provocato in quelle zone danni gravissimi sia alle case sia alle coltivazioni, distruggendo le prime e con franamenti, erosioni e trasporto a valle di materiale e terreno denudando le seconde.

Ad ovviare i danni il Governo ha proposto una serie di provvidenze già in parte approvate dal Parlamento. Intanto restavano da considerare le condizioni, e delle popolazioni — a cui la distruzione delle fonti di reddito rende difficile se non impossibile la corrispondenza dei tributi — e della provincia di Salerno e dei Comuni, a cui la mancata riscossione dei proventi rende ugualmente difficile qualsiasi normale vita amministrativa, specie il pagamento delle competenze al personale dipendente e l'espletamento dei servizi pubblici.

A tutto ciò il Governo ha creduto provvedere con il decreto legislativo 7 novembre 1954, n. 1026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 9 novembre 1954.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge

vogliono appunto andare incontro alle necessità su accennate:

1) col dare facoltà al Ministro delle finanze di sospendere il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali, per un periodo non superiore ai sei mesi;

2) con la concessione, alla Provincia ed ai Comuni, nei quali è sospeso il pagamento dei tributi, di contributi integrativi, qualora non possano compiere il pareggio economico dei propri bilanci, nonostante i provvedimenti previsti dagli articoli da 326 a 336 e successive modificazioni, della legge comunale e provinciale;

3) opportune anticipazioni dei contributi per il funzionamento dell'Amministrazione.

È prevista, per i tre esercizi finanziari 1954-55, 1955-56 e 1956-57 una spesa di lire 500, 800 e 300 milioni.

Alla copertura di tale spesa è provveduto con una quota del provento previsto da altro decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.

Il decreto-legge è ora portato al Parlamento per la conversione in legge.

La Commissione, per le ragioni che balzano evidenti dalla pura enumerazione dei fatti, ne propone l'approvazione.

SELVAGGI, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania.